

ALLEGATO 2: CRITERI ABBREVIAZIONI E PASSAGGI NUOVO ORDINAMENTO

A.A. 2026-2027

(Allegato al Regolamento didattico del CdLM a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria, LM 85-bis)

§ 1. Condizioni di diritto

- 1.a) Il riconoscimento della carriera pregressa è un diritto di cui ci si avvale *solo facendone richiesta* (al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria).
- 1.b) Per presentare la domanda di riconoscimento della carriera pregressa è necessario essere immatricolati nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria dell'Università degli Studi di Cagliari.
- 1.c) Il riconoscimento della carriera pregressa può essere richiesto *una sola volta durante l'intera carriera* nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico quinquennale in Scienze della Formazione Primaria, fatta salva la correzione di errori materiali in delibere di abbreviazione o passaggio di corso. Il presente articolo non si applica agli studenti che hanno optato per la doppia carriera.
- 1.d) La domanda per il riconoscimento della carriera pregressa è valida solo se conforme ai requisiti indicati nelle modalità e nei tempi di presentazione riportati *on-line sulla pagina del Corso di Laurea all'interno del portale web della Facoltà*. In difetto dei requisiti richiesti le domande non saranno prese in considerazione.

§ 2. Titoli validi

- 2.a) Ai fini del riconoscimento, *sono validi* il diploma di laurea triennale, il diploma di laurea magistrale, il diploma di laurea di Vecchio Ordinamento e tutti i titoli ad essi equiparati ai sensi della L. 148/2002.

§ 3. Criteri di esonero

3.a) Esami

- 3.a1) Per il riconoscimento degli esami della carriera pregressa si applicano i seguenti criteri: la corrispondenza del settore scientifico disciplinare, la congruità del programma, la corrispondenza del monte ore, la corrispondenza dei CFU, in misura non superiore al tetto del 20% sui crediti complessivi del CdL, e al tetto del 20% dei crediti relativi alle singole aree, fatto salvo quanto previsto sotto ai §§ 4.1b e 4.3.

- *equivalenza del settore scientifico-disciplinare;*
- congruità del programma rispetto agli obiettivi formativi del corso di laurea;
- corrispondenza della durata delle ore di didattica frontale per unità semestrale, considerando un valore minimo pari a 30 ore di lezione frontale per semestre a seconda della durata indicata nella programmazione didattica annuale.

- 3.a2) Un esame è riconosciuto se rispondente contemporaneamente a ciascuno dei tre requisiti indicati nel punto precedente.

- 3.a3) Gli esami pregressi convalidati si computano ai fini della media.

- 3.a4) I crediti convalidabili non potranno essere in ogni caso più di 60, di cui non più di 32 per le aree psicologica, pedagogica, metodologica e didattica e non più di 30 per l'area delle discipline e delle didattiche disciplinari, fatto salvo quanto previsto sotto ai §§ 4.1b e 4.3.

- 3.a5) In caso lo studente sia in possesso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento, o risulti decaduto o rinunciatario, è stata predisposta una tabella di equipollenza (Allegato 2 bis), che indica gli esami da sostenere, gli esami convalidabili per intero, oppure che richiedono integrazione.

3.b) Laboratori e tirocinio

- 3.b1) I laboratori sostenuti presso altri corsi di laurea, inclusa una Laurea in Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento, o come attività extrauniversitarie non sono convalidabili.

- 3.b2) Il tirocinio sostenuto presso Corsi di Laurea diversi da quello in Scienze della Formazione Primaria non costituisce titolo di convalida.

- 3.b3) Il tirocinio sostenuto nell'ambito di Laurea in Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento potrà essere convalidato parzialmente, previa visione delle attività da parte dei tutor organizzatori.

§ 4. Abbreviazioni di carriera

4.1) Laureati

4.1 a) Gli studenti in possesso di un titolo universitario potranno richiedere l'iscrizione al 2° anno di corso, se in possesso di almeno 30 CFU, convalidati a seguito di valutazione della richiesta presentata e successiva delibera del Consiglio.

4.1 b) Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto Ministeriale 395 del 30 aprile 2019, per l'a.a. 2019/2020 i laureati nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione in possesso dei requisiti minimi di cui all'articolo 9, comma I del D.M. n. 378 del 9 maggio 2018, accertati dall'università in considerazione dei contenuti dei programmi d'esame, previo superamento della prova di ammissione, sono ammessi al terzo an-no del corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria, classe LM-85bis. L'ammissione con riserva è consentita qualora il titolo di laurea venga conseguito entro il mese di ottobre 2025. Si rammenta che (Allegato B Decreto MIUR 09.05.2018, Prot. N. 378) ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 65 del 2017, è riconosciuta, ai fini dell'accesso ai posti di educatore dei servizi educativi per l'infanzia, la laurea triennale nella classe L-19 Scienze dell'educazione e della formazione il cui percorso formativo soddisfa i seguenti requisiti minimi che possono essere acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare:

- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/01 e/o M-PED/02 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU nei SSD M-PED/03 e M-PED/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 10 CFU nei SSD PSI/01 e M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU nei SSD SPS/07 oppure SPS/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;
- almeno 5 CFU in almeno due dei SSD MED/38, MED 39, MED 42 oppure M-PSI/08 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;

- almeno 5 CFU di laboratori nei SSD M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03, M-PED/04, M-PSI/04 con contenuti specifici sull'infanzia 0-3 anni;

- almeno 10 CFU di tirocinio, di cui almeno il cinquanta per cento delle ore di tirocinio diretto svolto presso i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo n. 65 del 2017.

E' stata predisposta una tabella di equipollenza che indica gli esami da sostenere, gli esami convalidabili per intero, oppure che richiedono integrazione (Allegato 2 ter).

4.2) Trasferimenti e Passaggi

4.2 a) Lo studente che effettua trasferimento o passaggio e che richiede iscrizione al 1° o al 2° anno di corso ha diritto al riconoscimento degli esami nella conformità dei requisiti indicati dal presente regolamento.

4.3) Trasferimento da SFP di altro Ateneo

4.3 a) Il trasferimento da altro CdL quinquennale in *Scienze della Formazione Primaria*, subordinato al superamento del test di selezione presso l'Università di Cagliari, dà diritto al riconoscimento di tutti gli esami e i relativi laboratori già *sostenuti nell'intera carriera universitaria precedente* nonché al mantenimento dell'anno di iscrizione di provenienza.

4.3 b) I tirocini sostenuti presso il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Formazione Primaria dell'Ateneo di provenienza possono dare diritto al ri-conoscimento, intero o parziale, se rispondenti al numero di ore previsto per i relativi anni di corso dall'Offerta Formativa come risultante dall'Ordine degli Studi.